

RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO

per il tramite del

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Il sottoscritto Jacopo ROTHENAISSLER, nato a Mestre Venezia il 9 Settembre 1948 e residente in Muggia, in Strada per Fontanella n.12 in proprio e nella sua veste di legale rappresentante pro tempore dell'Associazione IMPRONTA eleggendo domicilio presso la sua residenza in Muggia, Strada per Fontanella 12

Presenta ricorso nei confronti del

AUTORITA' PORTUALE di TRIESTE in persona del suo Presidente protempore rappresenta e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato ed ivi domiciliata

per l'annullamento

della deliberazione adottata dal Comitato Portuale della Autorità Portuale in data 19 Maggio 2009 ad oggetto "Adozione del Piano Regolatore Portuale"

oo O oo

in FATTO

In data 19 Maggio 2009 il Comitato Portuale della Autorità Portuale è chiamato ad esprimersi sull'adozione del nuovo piano regolatore del Porto di Trieste.

Il Piano Regolatore Portuale di Trieste , come si evince dalle stesse Norme Attuative del Piano, è redatto in conformità alla legge 84/94 e alle linee di indirizzo emanate dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti in data 15.10.2004.

Il PRP è adottato dal Comitato Portuale secondo le procedure stabilite dall'art.4 delle Norme Attuative , che stabilisce (comma 4) che il Piano sia quindi sottoposto, ai sensi della vigente normativa in materia, alla procedura di valutazione di impatto ambientale, ed è successivamente trasmesso alla Regione Friuli Venezia Giulia per la definitiva approvazione. Inoltre, secondo le Norme Attuative, in seguito alla L.R. 11/2005 che recepisce la Direttiva europea 42/2001 e al D. Lgs. 4/08 il PRP è sottoposto anche alla procedura di VAS.

Nell'ordine si rileva:

- 1) Il PRP richiama – nelle norme attuative – i riferimenti normativi. Essi sono la L. 84/94 e le “linee di indirizzo emanate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti” in data 15.10.2004.
- 2) Riferendosi alle linee guida (elaborate da una Commissione nominata con DM 11680 del 10.7.2003 e 735 del 19.1.2004) esse affermano (pagina 17) che la valutazione riguarda la sostenibilità ambientale e sociale

degli interventi stessi e la loro fattibilità tecnicoeconomica. La dizione “sostenibilità” va intesa nell’accezione prevista dalla normativa nazionale ed europea fra cui, espressamente, la richiamata (pagina 30) direttiva 2001/42/CE che prescrive la cd “valutazione di impatto ambientale strategica”.

- 3) Nella richiamata DIRETTIVA 2001/42/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, l'art.4, comma 1, prevede che la valutazione ambientale debba essere effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua adozione o all'avvio della relativa procedura legislativa.
- 4) L' Art.8 della DIRETTIVA 2001/42/CE precisa che è in fase di preparazione del piano o del programma e prima della sua adozione o dell'avvio della relativa procedura legislativa che si prendono in considerazione il rapporto ambientale redatto ai sensi dell'articolo 5.
- 5) Nel richiamato Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 , "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale" , le cui finalità (art.4) sono il recepimento ed attuazione della direttiva 2001/42/CE del

Parlamento , si definisce , all'Art. 5, comma 1, la valutazione ambientale di piani e programmi, nel seguito valutazione ambientale strategica, di seguito VAS, come il processo che comprende, secondo le disposizioni di cui al titolo II della seconda parte del decreto, lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni, l'espressione di un parere motivato, l'informazione sulla decisione ed il monitoraggio;

6) Secondo le norme del D. Lgs. 4/08 la valutazione ambientale strategica viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:

a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli,

7) L'Art. 11 del D. Lgs. 4/08, prevede che (comma 1) la valutazione ambientale strategica sia avviata dall'autorità procedente contestualmente al processo di formazione del piano o programma e comprende, secondo le disposizioni di cui agli articoli da 12 a 18:

- a) lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità;
 - b) l'elaborazione del rapporto ambientale;
 - c) lo svolgimento di consultazioni;
 - d) la valutazione del rapporto ambientale e gli esiti delle consultazioni;
 - e) la decisione;
 - f) l'informazione sulla decisione;
 - g) il monitoraggio.
- 8) Lo stesso Art. 11 del D. Lgs. 4/08, prevede che (comma 3) che. la fase di valutazione venga effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua approvazione o all'avvio della relativa procedura legislativa in quanto preordinata a garantire che gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione di detti piani e programmi siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione .
- 9) Infine il comma 5 dell' art.11 dispone che la VAS costituisca per i piani e programmi a cui si applicano le disposizioni del presente decreto, parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione. E prevede che i provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa valutazione ambientale

strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge.

Si rileva pertanto che l'adozione del nuovo Piano Regolatore del Porto di Trieste da parte del Comitato Portuale è avvenuta in totale violazione delle norme richiamate, non rispettando le procedure, i tempi, e i contenuti della prescritta VAS, anzi prevedendo la VAS dopo la adozione del PRP.

In conclusione

Per i motivi di illegittimità espressi si chiede pertanto che l'ill.mo Capo dello Stato, acquisito il parere del Consiglio di Stato in sede consultiva, voglia annullare l'impugnato provvedimento amministrativo.

In via istruttoria si chiede l'ordine di deposito all'Autorità Portuale della deliberazione impugnata e del processo verbale della seduta.

ISTANZA DI SOSPENSIVA

I ricorrenti rilevano che in un processo così delicato di formazione del nuovo strumento urbanistico portuale l'accertamento dell'illegittimità dell'adozione del nuovo PRP espressa potrebbe determinare grave danno agli interessi

pubblici e da qui la necessità che in presenza di fumus sulle ragioni giuridiche dei ricorrenti l'illustrissimo MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI voglia sospendere l'atto impugnato anche per consentire alla stessa Autorità Portuale di provvedere alle necessarie modifiche.

Si chiede pertanto un provvedimento di sospensiva della deliberazione impugnata .

In Muggia, 14 luglio 2009

Jacopo ROTHENAISSLER

Associazione IMPRONTA